

Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

- VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Norme sul ruolo di procedimento amministrativo e di diritto di accesso al documento amministrativo" e successive modificazioni;
- VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante "Legge incassa per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti della persona handicappata" e successive modificazioni;
- VISTO il decreto-legislativo 16 aprile 1994, n. 207, recante "Approvazione del testo unico delle leggi istituzionali vigenti in materia di istruzione";
- VISTA la legge 15 maggio 1997 n. 127, recante "Misure urgenti per lo sviluppo dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo" e successive modificazioni;
- VISTA la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili";
- VISTA la legge 1 maggio 1999, n. 124, recante "Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico";
- VISTA la legge 10 marzo 2000, n. 67, recante "Norme per la politica scolastica e disporzione sul diritto allo studio e all'istruzione";
- VISTO il decreto-legge 28 agosto 2000, n. 240, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 ottobre 2000, n. 306, recante "Disposizioni urgenti per l'ordinamento scolastico 2000-2001, e in particolare l'articolo Lecitima n. 107";
- VISTO il decreto-legge 3 luglio 2001, n. 235, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 163, recante "Disposizioni urgenti per concorso e ordinamento scolastico 2001-2002";
- VISTO il decreto-legge 23 novembre 2002, n. 212, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 208, recante misure urgenti per la scuola, l'università, la ricerca scientifica e tecnologica e l'alta formazione artistica e musicale, e in particolare l'articolo 6;
- VISTO il decreto legislativo 10 giugno 2003, n. 196, recante "Vedute di norme di protezione dei dati personali" e successive modificazioni;
- VISTO il decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, recante "Disposizioni urgenti per concorso e regolamento dell'anno scolastico 2004-2005, nonché in materia di esame di Stato e di convocazione";
- VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 92, recante "Codice dell'amministrazione digitale" e successive modificazioni;
- VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 298, e in particolare l'articolo 1, comma 605, lettera c), che ha trasformato le graduatorie tenute di cui all'articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, in graduatorie di esauriazione e l'articolo 1 comma 607;
- VISTO il decreto-legge 15 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 123, recante "Disposizioni urgenti per le attività economiche, le imprese, i servizi, le compagnie, le pubblicazioni, la pubblica e la



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca


per equa domus tribunorum", con particolare riferimento all'articolo 64.

- VISTO il decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 159, recante "Disposizioni urgenti in materia di iscrizione e ammissione, e in particolare l'articolo 5-ter;
- VISTA la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, le componenti sociali in materia di processo civile", ed in particolare l'articolo 32;
- VISTO il decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, recante "Disposizioni urgenti per garantire la continuità dei servizi scolastici ed educativi per l'anno 2009-2010", e in particolare l'articolo 1, comma 4-ter; e 4-quater e i relativi regolamenti di attuazione, adottato con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 20 luglio 2010, n. 168;
- VISTI gli articoli 1014, comma 1, e 678, comma 9, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
- VISTO il decreto-legge 13 maggio 2011, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 100, recante "Sanzioni europee - nuove disposizioni urgenti per l'economia", e in particolare l'articolo 6, comma 20 e 2-ter;
- VISTO il decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, recante "Protezione dei termini previsti da dispostioni legislative", e in particolare l'articolo 14, commi 2-ter e 2-quater;
- VISTO il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 55, recante "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo" e successive modificazioni, e in particolare l'articolo 8, comma 1, che si dispone che le domande e i relativi allegati per la partecipazione a concorsi per l'ammissione nelle pubbliche amministrazioni esclusi siano inviate esclusivamente per via telematica;
- VISTA la legge 21 dicembre 2012, n. 228, recante "Disposizioni per la formazione di fiduciari, amministratori e consiglieri di Stato (legge di controlli 2013)", e in particolare l'articolo 1, commi 102, 106 e 107;
- VISTO il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, recante "Misure urgenti in materia di iscrizione, università e ricerca", con particolare riferimento all'articolo 5, commi 4-ter e 5-ter, 15 commi 3-ter e 3-ter;
- VISTA la legge 12 luglio 2015, n. 100, recante "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il risultato delle dispostioni legislative riguardanti:
- VISTO il Decreto Legge 30 dicembre 2015 n. 210, convertito in Legge 25 febbraio 2016 n. 21, recante "Protezione dei termini previsti da disposizioni legislative" ed in particolare l'art. 1, comma 10-ter, che si proroga di un anno il termine di validità delle graduatorie ed assunzioni costituite con D.M. 1 aprile 2011 n. 235;
- VISTO il decreto-legislativo 1° aprile 2017 n. 59, recante "Semplificazione e semplificazione del sistema di formazione nazionale e di accrescimento degli studi di docente nella scuola secondaria di secondo grado alla qualificazione scienze e

R. Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

nuovata dalla progettazione di norme dell'articolo 7, commi 180 e 181, lettura b), delle leggi 15 luglio 2017 n. 167, come modificato dalla legge 145 del 30 dicembre 2018, riguardo al "potere di polizia delle Aziende per l'area finanziaria 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2027";

- VISTO il Decreto legislativo 12 aprile 2017 n. 65, recante "l'introduzione del sistema integrato di collocamento e di valutazione della carica superiore ai vertici e ai vertici dell'azienda", commi 180 e 181, lettura a), della legge 13 luglio 2015, n. 167, ed in particolare l'articolo 1^a, comma 4;
- VISTO la legge 17 luglio 2018 n. 87, convertito con modificazioni, da la legge 9 agosto 2018 n. 66, recante "Disposizioni urgenti per la difesa dei lavoratori e delle imprese", ed in particolare l'art. 4;
- VISTO il Regolamento 27 aprile 2016 (n. 2016/679) (L) ex "Protocollo Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, concernenti alla libera circolazione di tali dati";
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di commercio bancario internazionale", e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, recante "Regolamento concernente disposizioni per la riconversione ed occupamento delle classi di concorso a concorso e ai posti di insegnamento, a taxa ma dell'istruzione dei comuni e istituzioni ad alto concorso" (decreto-legge 25 gennaio 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 aprile 2008 n. 127);
- VISTO il decreto del Ministro della pubblica istruzione 27 marzo 2000, n. 123, concernente il Regolamento concernente "Norme sulle modalità di integrazione e aggiornamento delle graduatorie provvisorie per le scuole degli ordinamenti 1, 2, 3 e 4" della legge 7 maggio 1999, n. 127;
- VISTO il decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 13 giugno 2007 n. 131, recante "Regolamento per il conferimento delle appalti di personale docente ed educatore in rete dell'art. 1 della legge 7 maggio 1999, n. 127", ed in particolare gli artt. 3, 5 e 6;
- VISTO il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 219, recante Regolamento concernente "l'autorizzazione delle discipline dei concorsi e delle formazioni iniziali degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di secondo grado ai sensi dell'art. 2, comma 116, della L. n. 214 del 24 dicembre 2007" e successive modificazioni ed in particolare l'articolo 13 e l'art. 15, comma 17;
- VISTO il decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 15 marzo 2007 n. 17, recante "Tabelle di valutazione dei titoli per il percorso docente ed extra docente delle scuole di ogni ordine e grado inferiori nella rete scolastica", come modificato dal decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 17 settembre 2007 n. 78;
- VISTO il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca 1 aprile 2014, n. 157, recante "Disposizioni per l'integrazione e aggiornamento delle graduatorie ed autorizzazioni per il triennio scolastico 2014/15-2015/16-2016/17";



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 259 del 9 maggio 2017, che dispone la revisione e l'aggiornamento delle tipologie delle classi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo livello previste dal DPR 19/2016 come indicate nell'allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale del decreto suddetto;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 1 giugno 2017, n. 371 concernente le disposizioni per la costituzione delle graduatorie di incarico per il conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo per il triennio scolastico 2017/2020;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 12 giugno 2017 n. 400 col cui provvedimento l'articolo 3 che fa dipende l'adeguamento delle graduatorie ad attestamento delle classi di concorso della scuola secondaria di I e II grado alle nuove classi di concorso di cui al D.P.R. 14 febbraio 2016, n. 19;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 23 aprile 2018 n. 378, concernente le disposizioni per la valutazione del servizio prestato dagli insegnanti della scuola dell'infanzia previo le sevizie primaverili;

VISTO il parere reso dal Consiglio di Stato nell'Addezione del 12 maggio 2019, n. 1052;

CONSIDERATA la necessità di adeguare le disposizioni oggetto del presente decreto alle questioni sollevate dalla Commissione Europea con il caso Enr Pilot 8045/15/EMPI, ("Puniteggi assegnato alle qualifiche professionali ottenute dagli insegnanti in Stati membri diversi dall'Italia, ai fini del loro riconoscimento e granturazione accreditabili"),

RITENUTO di consentire ai docenti scelti a concorrere ai sensi della legge 14/2014 di accedere nelle graduatorie "enrolle" (ed esaurimentali), anche in ragione delle numerose premure già individuate che hanno visto scommettere l'Amministrazione;

CONSIDERATA la necessità di definire le graduatorie ad esaurimento e le graduatorie di titolo di I fascia in tempo utile, per le assunzioni a tempo indeterminato e a tempo determinato per il triennio 2019/2022 e la necessità di fissare, per l'as 2019/2020 un termine entro il quale alle esenzioni temporali, normalmente previste per i concorrenti dei Ets;

ACQUISITO il parere del CSP, nella seduta del 17 aprile 2019 e ritenuto di non voler accogliere la richiesta di zeccamento dei posti per i personale in possesso del requisito di cui alla legge n. 58/99 per mancanza di istituzione al collocamento obbligatorio allo stato di presentazione della candidatura;

DECRETA:

Art. 1

*Aggiornamento delle graduatorie ad attestamento per il personale docente ed educativo –
Differimenti da una normativa all'altra*

- Il personale docente ed educativo, inserito a pieno titolo a carica priva, nelle fasce I, II, III e aggiuntiva (d. seguito, per semplicità, denominata "IV") delle graduatorie ad esaurimento esistente in ogni provincia, può chiedere:



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

- a) la permanenza è l'aggiornamento del punteggio con cui è iscritto in graduatoria;
- b) il rientro nato in graduatoria con il recupero del punteggio iniziale all'atto della cancellazione per non aver presentato domanda di permanenza o di aggiornamento nei banchi-tronchi precedenti al scalo dell'art. 1 comma 1 bis del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dal d.l. legge 4 giugno 2004, n. 142;
- c) la concessione dell'iscrizione e con riserva alle scuole aggiornate dello stesso.

A norma dell'articolo 1, comma 1-bis del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 142, la permanenza è punto titolo o con riserva, delle graduatorie ad esaurimento avviate sui docenti dell'interessato, da presentarsi con le madriità ed i termini di cui al successivo articolo 9. La mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione della graduatoria per gli anni scolastici successivi. A decorrere dall'interessato da presentarsi entro il successivo termine di aggiornamento sarà consentito il trasferimento in graduatoria, con il recupero del punteggio iniziale all'atto della cancellazione;

- d) il trasferimento da una provincia ad un'altra nella quale verrà collocato, per cessione delle graduatorie di matricola, anche con riserva, nella corrispondente fascia di appartenenza con il punteggio spettante, eventualmente aggiornato a seguito di contestuale richiesta.

La richiesta di trasferimento da una provincia ad un'altra comporta automaticamente il trasferimento da tutte le graduatorie ad esaurimento in cui l'aspirante è iscritto; conseguentemente, la cancellazione da tutte le graduatorie ad esaurimento della provincia di provenienza.

- e) Per effetto dell'istituzione della provincia di Monza Brianza, gli aspiranti iscritti nelle graduatorie ad esaurimento di Milano, che subiscono il trasferimento delle graduatorie ad esaurimento di Monza Brianza, mantengono la medesima anzianità di iscrizione maturata nelle graduatorie ad esaurimento della provincia di Milano, in cui erano precedentemente iscritti.

2. Le circolari seguenti rendono, così i diritti di neutrale della preferenza a parità di punteggio, dovuti essere riconfermate, anche nel caso di sola permanenza. Pertanto il personale interessato, nel compilare le domande, deve tenere le apposite caselle della relativa sezione. In mancanza, i titoli di preferenza non vengono riconfermati nelle graduatorie ad esaurimento. Analogamente, gli interessati dovranno confermare il diritto a beneficiare delle priorità su le scelte della sede, ai cui articolati 21 e 23 della legge n. 104 del 1992, corrisponde l'apposita sezione 114 fermi restando gli adempimenti previsti dalla specifica normativa in materia citata in precedenza. La sezione 114 deve essere compilata anche dagli aspiranti che acquisiscono il diritto a beneficiare della priorità nella scelta della sede entre le scelte di scadenza della derivazione aggiornamento-spettualanza.

3. Ai fini dell'assegnazione sui posti iscritti i candidati interessati devono dichiarare di essere inseriti nelle liste di valutamento obbligatorio, di cui all'articolo 8 della legge n. 68 del 1999, in quanto disoccupati alla scadenza dei termini in cui la presentazione di un docendo di aggiornamento, se ciò che abbiano già avuto identica circostanze in occasione della presentazione di precedenti istanze di aggiornamento o di nuova iscrizione, fermi restano gli adempimenti previsti dalla specifica normativa in materia citata in precedenza. In questo ultimo caso gli interessati devono pertanto riconfermare soltanto il diritto alla riserva sull'elenco. Cesano che saranno dichiarati per la prima volta il diritto alla riserva dei posti e che non possono produrre il certificato di disoccupazione poiché occupati con

Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

conceduto a tempo determinato alla data di scadenza delle domande di apprendistato, indicandone la data e lo procedimento in cui hanno presentato in precedenza la certificazione richiesta.

4. Il personale docente ed istruttore, già appartenente alle graduatorie ad esaurimento, di prima fascia di due province, a seguito della prima "integrazione" delle graduatorie per ammissione, mantiene il diritto ad essere iscritto, per le medesime graduatorie, nelle stesse province ed invia ad entrambe le province il relativo modello 1), ferma restandone la possibilità di trasferimento, da una o da entrambe le province, secondo quanto previsto al precedente comma 1, lett. d).
5. Al punteggio posseduto dai candidati già iscritti in graduatoria di I, II, III e IV fascia, si aggiunge quello relativo ai nuovi titoli e servizi conseguiti successivamente al 10 maggio 2014 – termine per la presentazione nella durata di partecipazione alla procedura di integrazione delle graduatorie ad esaurimento, intesa i) servizi del decreto ministeriale n. 233 del 1 aprile 2014 – ed entro la data di scadenza del termine di presentazione delle domande, ovvero a quelli già posseduti ma non presentati entro la suddetta data del 10 maggio 2014. I servizi svolti, successivamente, a quest'ultima data, debbano essere dichiarati solo se l'aspirante non abbia raggiunto, per l'anno scolastico 2013/2014, il punteggio massimo consentito.
6. I docenti di cui all'art. I, comma 1, lett. b) del presente Decreto aggiungono i titoli conseguiti a titoli posseduti e valutati antecedentemente alla candidazione delle graduatorie.
7. A parità di punteggi e prima ancora dell'applicazione dei criteri di preferenza di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994, prevede il candidato che può vantare maggiore anzianità di iscrizione nella medesima graduatoria.
8. In base di questo disposto dalle Accademie Piane del Consiglio di Stato del 20 dicembre 2013 n. 11 e del 27 febbraio 2014 n. 5, chi dovesse in possesso di diploma magistrale destinatari di servizi di merito sfavorevoli, non potranno presentare istanza di apprendistato.

Art. 7 Norme relative alla valutazione

1. Per il personale iscritto nella I e nella II fascia delle graduatorie ad esaurimento, la valutazione dei titoli viene effettuata sulla base della tabella approvata con decreto ministeriale 12 febbraio 2002, n. 11, modificata ai sensi dell'articolo I, comma 3, del decreto-legge 7 aprile 2012, n. 94, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2014, n. 143 (allegato II).
2. Per il personale iscritto nella III e nella IV fascia, la valutazione viene effettuata sulla base della tabella di valutazione di cui al decreto ministeriale n. 27 del 13 marzo 2007, integrata che dovrà rimanere n. 78 del 25 settembre 2007 (allegato 2).
3. Limitatamente ai docenti della scuola primaria e della scuola dell'infanzia, le tabelle di cui ai vari articoli precedenti sono integrate secondo le disposizioni di cui agli artt. 3 e 4, comma 5 del D.M. 225/2013 citato in premessa. A tal fine l'aspirante, indipendentemente dalla fascia di inserimento, sceglierà il peso di insegnamento su cui attribuire i servizi, che sarà valutato per ciascun anno scolastico, per un massimo di 6 punti nelle graduatorie nella scuola dell'infanzia e fino ad un massimo di 4 punti nella scuola primaria.



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

4. Il punteggio, già conseguito dai candidati per il titolo di accesso, può essere addebitato nel caso in cui l'interessato chieda la valutazione di altro titolo più imito o più favorevole, quale il diploma di Didattica della musica, i diplomi accademici biennali di seconda livello che abitano all'insegnamento di educazione musicale nella scuola secondaria, la laurea in Scienze della formazione primaria, il diploma di Specializzazione all'insegnamento secondario (S.A.I.S.) o il diploma COBASILIO. Analogamente, i candidati che siano in possesso di abilitazione consegnata in uno dei Paesi dell'Unione Europea, formalmente riconosciuta come tale da ministeriale di equipollenza, ai sensi del D.Lgs. 9 novembre 2007 n. 206, come stabilito da D.Lgs. 28 gennaio 2016 n. 15, risanne l'attribuzione delle esitive 2005/36/C.E. e 2013/55/L.E. e del bando n. 49 del D.M.R. 31 agosto 1996 n. 304 e successive modificazioni, possono chiederne la rivalutazione ai sensi del punto A.4 della vigente tabella di valutazione dei titoli di II fascia (Allegato 2); A.7a) fino dal Decreto ministeriale di riconoscimento dell'equipollenza, deve risultare che il percorso formativo che ha portato al conseguimento del titolo sia stato analogo al corso di cui al richiesta punto A.4 della tabella di valutazione dei titoli sopre indicati.

Resta intesa che l'attribuzione dei bonus di 30 punti di cui al punto A.4 della tabella di valutazione sopre esposta comporta la decuriazione dell'eventuale partecipazione a suo tempo attribuito per il corso di insegnamento studio contemporaneamente alla frequenza obbligatoria del percorso di formazione così come previsto dal punto B3, lett. c), della tabella. Non è possibile, invece, spiegare i punteggi già attribuiti ai sensi della tabella di valutazione relativa alla II fascia i cui prestiti nel valutamento, da una grazia storica ad altra.

5. I titoli di accesso non possono essere comunque sostituiti dai titoli conseguiti ai sensi degli artt. 3 e 15 commi 1 e 1bis del D.M. 349/2000, in quanto non sono necessari tutti i titoli di accesso alle graduazioni ad esaminare (già permessi). Analogamente, non è consentita scelta fra le nuove titolazioni, che si sono abilitati in seguito alla frequenza dei Percorsi Abilitanti Speciali (P.A.S.) e dagli altri percorsi finalizzati istituiti con D.M. 245/2010 (I.P.A.). Pertanto, il titolo di abilitazione dovrà coincidere con la causale a suo tempo inserita all'atto dell'esazione con riferimento alle graduazioni ad esaminare (già permessi).
6. A decorrere dall'anno scolastico 2003/2004 fine al 31 agosto 2007, in applicazione dell'articolo L comma 605, della legge n. 296 del 2006, rimane la duplice valutazione dei servizi prestati nelle scuole dalle persone fisiche e degli istituti penitenziari, manche nelle plurienniosi delle scuole più volte, sin dai criteri di riconoscimento.
7. I servizi prestati nelle scuole di ogni ordine e grado, similari e riconosciute dei Paesi appartenenti all'Unione europea, sono equiparati ai corrispondenti servizi prestati nelle scuole italiane, anche se prestati per conto dell'impresa dello Stato nella U.E. Ai fini della valutazione di tali servizi, debitamente certificati dall'Autorità diplomatica italiana nello Stato estero, è autorita presso ciascun ultimo scolastico regolare, un'apposita Commissione per la definizione della corrispondenza tra servizi.
8. Il servizio di titolo di scuola e i servizi restitutivi assimilabili per legge sono valutati solo se attestati il corso di scuola.
9. Analogamente a quanto avviene per i corsi bienniali S.A.I.S., COBASILIO, Didattica della musica e per la laurea in Scienze della formazione primaria, anche per i Corsi biennali di secondo livello finalizzati alla formazione dei docenti di conoscenze uniche nella scuola secondaria, sono previsti 30 punti aggiuntivi al testo di abilitazione. L'attribuzione dei 30 punti composta, in tutti i casi, a due valutazioni nei servizi prestati

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

connessualmente alla durata legale dei corsi stessi, salvo per il personale già iscritto nella graduatoria ad esercitamento, rispettivamente, per la scuola dell'Infanzia e primaria e per le classi di concorso A-29 e A-30 di cui al D.P.R. n. 19/2016, qui rispettivamente 31/A e 32/A di cui al Decreto del Ministro delle pubbliche Istruzioni 30 gennaio 1998 n. 39 e ss non it, per effetto di precedenti titoli di accesso.


10. Il personale docente ad esercizio inserito negli elenchi prioritari compilati in base ai decreti ministeriali n. 92 e n. 100 del 2002, n. 68 e 80 del 2010 e n. 92 del 2011, fa d'entrata al ricorso: niente della valutazione del servizio, o dell'attività prestata mediante la partecipazione a progetti regionali, per l'intero anno (mod. 1 - sez. C5). Al personale docente ed educativo, non inserito negli elenchi prioritari, ma comunque iscritto nelle graduatorie ad esercitamento, ovvero in quelle di ordinaria o di istruzione, che abbia svolto le attività progettuali finanziate dalle Regioni, spetta il punteggio relativo alla durata del progetto. Si applicano, al riguardo, i criteri indicati nelle note della Direzione generale del Personale della scuola (L. 146/55 del 30 settembre 2009, n. 192/12 del 7 dicembre 2009 e n. 8191 del 20 settembre 2010) che si adattano come allegato n. 7 al presente decreto. L'altezza valutabile viene servizio di insegnamento, ai sensi dell'articolo 5, comma 4-bis, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 101, convertito, con modificazioni da legge 8 novembre 2013, n. 125. In parte: possono essi progetti promossi dalle Regioni previa specifica conciliazione con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, della durata minima di 3 mesi, fino ad un massimo di 8, a partire dall'anno scolastico 2012/2013. La partecipazione ai progetti di cui al precedente comma andrà indicata nell'apposita sezione del modello domanda relativa ai servizi (azione 7 per i docenti di Strumento e di 1 e II fascia e sezione G1 per i docenti di III e IV fascia).
11. Le attività progettuali di cui al comma precedente, prestate con rapporti di lavoro non subordinato (prestazioni d'opere, collaborazioni, ecc.), sono valutabili, in relazione ai giorni di effettiva prestazione, come indicato nella tabella di valutazione di titoli di III fascia delle graduatorie di Istituto finita 19, punto D primo periodo, allegato al D.M. 13/2002.
12. Il servizio prestato fino all'a.s. 2016/2017 nei Licei musicali deve essere riferito alla specie di classe di concorso 31/A e 32/A di cui al Decreto del Ministro delle pubbliche Istruzioni 30 gennaio 1998 n. 39 e ss. n. 77/A di cui al Decreto del Ministro dell'istruzione, università e della ricerca 6 agosto 1999 (2011) ora rispettivamente A-29, A-30 o A-36 di cui al D.P.R. n. 19/2016) dalle cui graduatorie si è stati nominati. Per gli anni scolastici successivi, il servizio prestato nelle classi di concorso A-33, A-35 e C-A-34, istituite con il D.P.R. n. 19/2016 è valutabile, relativamente alle norme e alle seconda fascie, ai sensi del punto B della tabella di valutazione dei titoli di 1 e II fascia (Allegato 1) e scelta dell'interessato nella classe di concorso A-29 o A-30, relativamente alla III e IV fascia; ai sensi del punto B1 della tabella di valutazione dei titoli di II fascia (Allegato 2) a scelta dell'interessato nella classe di concorso A-29 o A-30, seco servizio specifico, anche irrazionale in più graduatorie, purché nel limite di cui alla norma di celle tabella di valutazione dei titoli di III fascia. Il massimo servizio sarà valutabile, relativamente a tutte le fasce della classe di concorso A-33, ai sensi del punto C lettura a) della tabella di valutazione dei titoli di Strumento musicale (Allegato 1), purché tale servizio non sia stato valutato alla stregua di servizio specifico nella classe di concorso A-29 o nella classe di concorso A-30.
13. Il servizio avvistato nei Licei musicali fino all'a.s. 2016/2017, in caso di nomina sulla base delle convenzioni con i Conservatori e Musei, è valutabile ai sensi delle norme precedenti. A tal fine gli Ambiti territoriali verificheranno che i servizi prestati siano



Il. Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

risarciti dalla presenza dei recitativi richiesti dalle normative vigenti. L'insegnamento di Storia delle Musiche del liceo concesso fino all'a.s. 2015/2017, rispetto all'elenco alla classe di concorso A-32 (c) cui al D.P.R. n. 19/2016 (oggetto 31/A ci cit. al D. decreto del Ministro della pubblica istruzione del gennaio 1998 n. 39 e ssimili).

4. Ai sensi della legge 228/2012 e successive modificazioni, i diplomi di vecchi ordinamenti e riconosciuti dalle Accademie di Belle Arti, I.S.A., Conservatori di Musica, Istituti musicali parigini, Accademia Nazionale di Danza e Accademia Nazionale di Arte Drammatica, e valutati 3 punti si riconoscono i titoli di I e II fascia esclusa strumento o scienze (dell'Allegato I punto C) (graduatorie di I e II fascia esclusa strumento musicale).
5. I titoli già valutati, congruenti con quelli previsti in occasione dell'aggiornamento, non possono superare il massimo del privilegio e il limite concordato previsto dalla tabella C della tabella.
6. Sono valutati come il Docente di ricerca i Diplomi di partecipazione universitari ad esse equivalenti per legge e per Statuto.
7. I titoli accademici di cui ai punti C.5, C.6, C.7 e C.8 della tabella C sono valutati unicamente se riconosciuti da università statali o non statali legalmente riconosciute, italiane e dell'Unione europea.
8. I titoli di perfezionamento universitari di durata annuale, strutturati su 1.500 ore e 60 crediti, che si concludono con l'esame finale previsto dai rispettivi statuti universitari, associati con gli insegnamenti cui si riferisce la graduatoria, verranno tenuti i riferimenti del punto C.7 della tabella di valutazione dei titoli.
9. Il titolo di abilitazione nella classe di Concorso A-32 di cui al D.P.R. n. 19/2016, concessi in base alla D.M. 52 del 23 febbraio 2016, è valutabile al senso del punto C.5 della tabella di valutazione dei titoli di I e II fascia (Allegato 1) e del punto C.2 della tabella di valutazione dei titoli di III e IV fascia (Allegato 2).
10. Non è valutabile quale abilitazione l'iscrizione nelle graduatorie di merito dei Concorsi per titoli ed esami di cui ai D.D.G. 83/2012, al D.D.G. 103/2016, al D.D.G. 106/2016 e al D.D.C. 107/2016. Resta ferma la valutazione dell'iscrizione in graduatoria di merito in quanto "nuovo corrente di concorso" relativamente al punto C.2 della tabella di valutazione dei titoli di I e II fascia (Allegato 1).
11. A seguito dell'adeguamento alle nuove classi di concorsi di cui al D.P.R. 19/2016 disposte dal Part. 5 del D.M. 13 giugno 2017 n. 400, gli ispiranti inclusi nella graduatoria al esaurimento di classi di concorso entrano con D.P.R. 14 febbraio 2016 n. 19, col cui quali sono occultate più classi di concorso del precedente ordinamento (D.M. 59/1996 e D.M. 261/1999), possono chiedere i privilegi del privilegio dei servizi pregressi. A tal fine i servizi pregressi fino all'anno scolastico 2016/2017 in una o più delle classi di concorso erogate nonché da esse o a causa di nuova istituzione, sono valutati con specifici per la classe di concorso di confluenza di cui al D.P.R. n. 19/2016, richiesti.
12. Il servizio pregresso delle classi di concorso A-81 e A-84 (Lingua Tedesca nelle scuole di lingua italiana della provincia di Salerno, di II e I grado) è valutabile, in qualsiasi fascia, come servizio specifico rispettivamente per le classi di concorso A-24 e A-25 relative alla lingua tedesca.



R. Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

- Il personale docente di scuola media nella scuola secondaria di primo grado, classe 56-A di cui al D.P.R. n. 19/2016 riguardante la legge 77/A di cui al decreto del Ministro dell'Istruzione, università e della ricerca 6 agosto 1999 n. 2011, inserito nella II fascia – comprensiva anche dell'eventuale graduatoria "d.o.d." costituita in precedenti aggiornamenti – e nelle III e IV fascie delle graduatorie ad esaminamento, nonché l'aggiornamento del punteggio con il quale è concessa la graduatoria e/o presentare domanda di trasferimento per le graduatorie ad esaminamento di altre province. La richiesta di trasferimento da una sede a tra province comporta automaticamente il trasferimento di tutte le graduatorie su cui l'aspirante è iscritta e, conseguentemente, la cancellazione da tutte le graduatorie della provincia di appartenenza.
- Nel confronto del suddetto personale continua ad applicarsi la specifica tabella di valutazione dei titoli di cui all'allegato 5. Per i docenti in possesso di titoli non previsti in detta Tabella, in quanto conseguiti in seguito alla modifica dell'ordinanza dei Consiglierevi di Magistratura si fa riferimento ai chiarimenti corredati nella norma ministeriale n. 6350 del 6 maggio 2009 (allegata 3 bis).
- I titoli artistico-professionali debbono essere opportunamente documentati con la relativa certificazione o attestazione.
- La valutazione dei titoli artistici e i compilazioni delle graduatorie ad esaminamento istituite per l'insegnamento di ciascuno strumento sono effettuate su le cui misure sono costituite ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del Regolamento sul conferimento delle supplenze, di cui al decreto ministeriale n. 11 del 15 giugno 2007.

Art. 4

Diritti, obblighi di sostegno – Didattica differenziata Montessori e altri metodi differenziati

- Gli aspiranti che, alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande, siano forniti del titolo di specializzazione sul sostegno secondo la normativa vigente, possono chiedere i corrispondenti poteri per i sostegni ad alcuni didascali personalistici, classista, dell'adulto, per tutti gli ordinamenti di scuole per i quali siano inseriti nelle graduatorie ad esaminamento e per i quali sia stata consegnata il titolo di specializzazione.
- Per gli insegnamenti di scuola dell'infanzia e di scuola primaria sono predisposti rispettivi elenchi di sostegni, articolati in fasce in cui ciascun aspirante è incluso in base alla migliore collocazione di fascia e col punteggio conseguito in graduatoria.
- Per tutti gli insegnamenti della scuola secondaria di 1 grado, è compilato un elenco relativo al sostegno, articolato in fasce in cui ciascun aspirante è incluso in base alla migliore collocazione di fascia e nel numero di fascie nella graduatoria ad esaminamento di scuola secondaria di 1 grado nella quale sia inserito col massimo punteggio. Ai sensi del decreto-legge 17 settembre 2013, n. 104, convertito, con una modificazione della legge 8 novembre 2013, n. 128, recante "Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca", articolo 15 comma 3 bis e 4-ter, le aree disciplinari ed sostegni della scuola secondaria di 1 grado a decorrere dal presente aggiornamento sono unificate. Pertanto, anche per gli insegnamenti della scuola secondaria di 1 grado, è compilato un solo elenco relativo al sostegno, articolato in fasce, in cui ciascun aspirante è incluso in base alla migliore collocazione di fascia e nell'ambito di questa nella graduatoria ad esaminamento di scuola secondaria di 1 grado nella quale sia inserito col massimo punteggio.
- In relazione alla specificità dei titoli valutabili per la graduatoria ad esaminante (i

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Saranno valutate nella scuola secondaria di I grado e altre conseguenze dissomogeneità dei punteggi conseguiti in tutta graduatoria, rispetto a quelli degli aspiranti inseriti nello stesso graduatoria, anche i voti di un medico musicale soggetto a valutazione nell'elenco di sostegno con il punteggio riferito alla base della corrispondente tabella di valutazione utilizzata per il restante personale che continua nel medesimo elenco. Il servizio prestato su posti di sostegno fa escludere tutti dalla graduatoria di Strumento musicale è equiparato all'insegnamento presso tutto lo speciale istituto.

5. Il servizio su posto di sostegno, se prestato con i prestiti da di puro di specializzazione, è valutato con punteggio intero in una delle classi di concorso o posto di insegnamento compreso nel massimo grado di istruzione indipendentemente dall'area disciplinare in cui è stato prestato. In mancanza di certa di alcuna di specializzazioni la valutazione del servizio è destinata obbligatoriamente alla graduatoria da cui è derivata la posizione fino al 15 ottobre della notifica.
6. Gli aspiranti forniti di titolo di specializzazione equivalente figurano negli elementi del sostegno con l'indicazione della loro specializzazione e possono accedere solo a posti di sostegno per le spese dei disabili della scuola.
7. Il diploma di specializzazione per l'attività di sostegno, in quanto utile per l'accesso agli specifici istituti, non è valutabile come "altro titolo" ai sensi della tabella di valutazione.
8. Un personale che abbia già dichiarato in occasione di precedente interrogatorio e aggiornamento delle graduatorie il possesso del titolo di specializzazione sul sostegno, può rinunciare alla notifica sul posto di sostegno compilando l'apposita sezione C2, a condizione che non abbia raggiunto ai sensi del decreto ministeriale n. 2 del 2002 articoli 2, 3 e 4, al vertice della Legge n. 345/2002, né il titolo di specializzazione, né l'indennità, né l'abilitazione al insegnamento.
9. Per accedere all'insegnamento nelle scuole Montessori è necessario essere in possesso alla data di scadenza dei termimi per la presentazione della domanda, dello speciale visto di specializzazione nella richiesta di assegnazione Montessori.

A) II

C) adozione all'avvenimento per le scuole speciali per intollerati della vista e dell'udito

1. L'aggiornamento delle graduatorie ad accettamento per le istituzioni scolastiche ed educative per non vedenti e per sordi, è disposta ai sensi del presente articolo, nonché secondo i previ accertamenti, in quanto a competenti.
2. Ai fini dell'attribuzione del punteggio, di cui alla lett. B della tabella di valutazione dei CIVI, sono valutati solo i voti dei testi, rispettivamente, delle istituzioni scolastiche o didattiche per non vedenti e sordi, corrispondenti al posto di ruolo o classe di concorso cui si partecipa.
3. La definizione delle graduatorie di cui al punto precedente viene effettuata senza l'intervento del sistema informativo, con procedimenti manuali.
4. Con analogia procedura, manuale vengono costituite le graduatorie d'ingresso di I Bi-mo per le scuole istituzionali speciali. La scelta delle istituzioni scolastiche speciali ricorre all'intero numero delle istituzioni sorte anche da la provincia preceduta.
5. L'iscrizione nei due spazi per non vedenti e per sordi obbliga il personale a permanere nell'istituto e assegna una per almeno 5 anni.
6. Il servizio prestato dalle scuole speciali può essere valutato, in alternativa, per le corrispondenti professioni su posti ordinari, a scelta dell'interessato.



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Art. 6

Conferma dell'iscrizione con riserva - Scadenzza della riserva

1. Deve essere valutato di pertinente in graduatoria con riserva, compilando il modello 1:
 - a) colato che sono più scritti con riserva in graduatoria ad esaurimento in quanto in attesa del conseguimento del titolo collaudato che viene acquisito dopo il termine di scadenza della presentazione delle domande;
 - b) colato che, già scritti con riserva in graduatoria ad esaurimento, hanno ancora pendente un ricorso giudiziario o straordinario al Capo della Stato, avvenuta l'esclusione dalle graduatorie mesmesse o avvenuto lo preperentiale procedere abilitarsi, fermo restando quanto previsto all'articolo 1, comma 8.
- L'individuati docenti, pur permanendo in posizione di riserva, devono comunque dichiarare i titoli valutati.
2. I docenti iscritti con riserva nelle graduatorie ad esaurimento in quanto in attesa del conseguimento di titolo, ivi compresi i docenti di cui all'articolo 13, comma 17, del decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 349, possono chiedere la scieg inizio della riserva se hanno acquisito il predetto titolo alla data di scadenza per la presentazione del e domande, compilando il modello 1. Nella compilazione della domanda il periodo di durata legale di servizio da indicare per l'eventuale prosecuzione del servizio a decorrere dalla data di iscrizione al corso medesimo.
3. L'aviltezza conseguita dai candidati di cui all'articolo 13, comma 17, del decreto ministeriale 10 settembre 2010, n. 349, è valutata ai sensi del punto A.4 nella vigente tabella di valutazione dei titoli di III fascia delle graduatorie ad esaurimento.
4. I candidati di cui ai precedenti numeri 1, 2 e 3 presenteranno la domanda di permanenza in graduatoria con riserva o di scioglimento della riserva nella provincia in cui sono inseriti con riserva ovvero la domanda di trasferimento con riserva o con eventuali accoglimenti della riserva, nella provincia in cui si costituisce l'inclusione.
5. Coloro che, già iscritti con riserva in graduatoria, non presentano iscrizioni ai sensi del presente articolo, sono cancellati dalla graduatoria per gli anni successivi successivi, come precisato all'articolo 1, comma 1 lett. c);

Art. 7

Valutazione delle graduatorie ad esaurimento

1. Le graduatorie hanno validità per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 e sono utilizzate ai sensi dell'articolo 1 della legge 5 maggio 1990, n. 124, e dei decreti di ratificazione a scopo indeterminato sui posti autonome autorizzati. Dalle stesse graduatorie sono attesi sommato le superenze annuali e caselle fino al termine delle attività didattiche.
2. Con successivi provvedimenti, sono definite disposizioni sulle procedure di assunzione a tempo indeterminato e a tempo determinato.

Art. 8

Ricorso generale di cancellazione



M. Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

1. Gli aspiranti, oltre ai requisiti specifici indicati nei precedenti articoli, dovranno possedere alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, i seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani con appartenenza alla Repubblica), ovvero cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea o di Paesi terzi che si trova nelle circoscrizioni di cui a Part. 18, commi 1 e 3-ter, del Decreto legislativo 30 aprile 2001 n. 163; Elettori di Città Bla I.T., ai sensi degli articoli 7 e 12 della Direttiva 2009/80/UE del Consiglio Europeo; familiari di cittadini italiani, ai sensi dell'art. 21 del Decreto legislativo 5 febbraio 2017 n. 30;
- b) età non minore ad anni 18 e non superiore ad anni 37 al 3 settembre 2019;
- c) godimento dei diritti politici, tenute, anche quelle di voto, disposte dalla legge 18 gennaio 1992, n. 16, recante norme in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali;
- d) per i cittadini italiani soggetti all'obbligo di leva, posizione regolare nei comitati di servizio obbligo (articolo 2, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 609 del 1995 e legge n. 236 del 24 aprile 2005).

2. Ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio d.l. M. n. 7 febbraio 1994, n. 174, i cittadini degli Stati, esclusi dall'Unione europea devono, inoltre, possedere i seguenti requisiti:

- a) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di permanenza;
- b) avere conseguito una laurea in Unioni italiane, secondo quanto previsto anche dalla circolare 7 dicembre 2013 n. 5274 (requisito richiesto anche per tutti gli altri candidati che non hanno la cittadinanza italiana);
- c) essere in possesso, fatta eccezione per la cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica.

3. Non possono partecipare alla procedura:

- a) coloro che siano esclusi dalle ordinanze attive penali;
- b) coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego messa in moto pubblica amministrazione per persistente insufficienza rendimento;
- c) coloro che siano stati dichiarati deserti da un impiego statale, ai sensi del Part. 127, primo comma, lettam. d) del testo unico delle disposizioni concernenti la statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con L.R. 10 aprile 1977 n. 3, per aver cessato l'impiego ricevendo la produzione di documenti falsi o variati con finalità non sommabile e siano inseriti nelle sanzioni disciplinari previste dal vigente contratto collettivo nazionale del comparto "Istruzione e Ricerca - sezione Scuola" (accordamento cui prevedono il conseguente accesso privilegiato) o nella sanzione disciplinare della destituzione;
- d) coloro che si trovino in una delle condizioni espulsive di cui alla legge 18 gennaio 1992, n. 16;
- e) coloro che siano temporaneamente inabilitati e interdetti, per il periodo di durata dell'inabilità e dell'interdizione;
- f) coloro che siano incaricati di liquidazione dei altre professionali degli insegnanti;
- g) dipendenti dello Stato e di tutti pubblici collegi a riposo in applicazione di disposizioni di curante transitoria e simile;
- h) gli insegnanti nel di cui la che sono inseriti nella sezione disciplinare dell'istruzione definitiva o temporanea dell'insegnamento, per tutto la durata di ciascun'ultima sanzione.

4. Gli aspiranti che volgono le graduatorie per l'insegnamento nelle scuole di lingua straniera è richiesta la conoscenza parlata e scritta della lingua slovena, comuni scuola al-

Il. Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Protocollo di transizione, come prescritto dall'art. 4¹⁸, comma 2, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e dall'art. 6 del decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 8 ottobre 2015, n. 839.

3. Tutti i candidati sono ammessi alla procedura con scadenza di adesione al termine del processo dei candidati in esame. L'amministrazione può disporre, con provvedimento motivato, l'esclusione dei candidati non in possesso dei titoli regolari necessari al qualificato esame della procedura.

Arc. 9

Motività di partecipazione delle giurie

1. La domanda di partecipazione di aggiornamento, la certificazione dell'inclusione con riserva e di scioglimento della riserva (mod. 2), dovrà essere presentata all'ente responsabile dell'Ufficio scolastico regionale che ha gestito la relativa domanda per il triennio 2014/2015/2016 e 2016/2017 come indicato dall'art. 1 comma 10-bis del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 249, convertito nella legge 25 febbraio 2016 n. 21.
2. I due volti di vita esistente di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) (mod. 1) dovrà essere presentato alla sede territoriale dell'Ufficio scolastico quale graduatorie ad esclusione il candidato era stato cancellato, se va che il candidato medesi sia considerato contestualmente l'assegnazione quale graduatorie ad esaurimento di altra provincia.
3. La domanda di testificazione (mod. 1), anche della posizione con riserva e dei candidati di cui al precedente comma 2, va diretta alla nuova sede territoriale o preselezione.
4. Le domande di cui ai commi precedenti compresa delle relative dichiarazioni sostitutive di certificazione, dovranno essere presentate entro tre mesi dalla data del 16 maggio 2014 esclusivamente con modalità telematica, salvo carta prevista al successivo comma 7, certificata al codice dell'identificazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii. Si adierano di seguito le modalità di tenuta per l'utilizzo della casella funzionalità "web", per la cui utilizzazione sono previste due fasi. In prima prepedendendo la successiva:
- a) registrazione del personale interessato tale operazione, che prevede anche un inserimento. Esico presso una istituzione scolastica, qualora non sia stata già compiuta in precedenza, ma essa è solo da chi effettua, secondo le procedure indicate nell'apposita sezione dedicata, "Istanze on line - presentazione delle istanze via web - registrazione", presente sull'home page del sito internet di questo Ministero;
 - b) inserimento della domanda via web. Dalle ore 00:00 di venerdì 16 marzo 2018 al 16 maggio 2019 (entro le ore 11:00) nella sezione dedicata "Istanze on line - presentazione delle istanze via web - inserimento", presente sul sito internet del Ministero;
5. Gli aspiranti dell'anno scolastico tutto, agli possessori di cui chiedono la valutazione, seguendo lo schema del modello 1, senza perdere alcuna certificazione. E' richiesto anche di attivamente in:
- certificazioni sanitarie attestanti diritti di riserva dei posti o di precedenza;
 - titoli artistici/professionali di cui al l'articolo 5, comma 2, del presente decreto;
 - prove di cui all'articolo 2, comma 7, del presente decreto.
6. Le operazioni annuali di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento osservano gli stessi criteri di cui al comma 2 del precedente articolo.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Art. 9 bis

Comunicato di informazione

1. Con il presente decreto sono aggiornate le graduatorie di istituto di I fascia per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, in attuazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 10 bis, del decreto legge 30 dicembre 2015 n. 210 convertito in Legge 23 febbraio 2016 n. 2.
2. Nonna titolo è presentare domanda di inserimento nella I fascia delle graduatorie di istituto gli aspiranti iscritti nella graduatoria di esercizio di cui al presente decreto, per il massimo posto in classe di concorso a quale si riferisce la graduatoria di inserimento, secondo le modalità di cui all'art. 5, comma 4, del Regolamento arretrato con D.M. 13 giugno 2007 n. 131.
3. Gli aspiranti di cui al comma precedente conseguono l'iscrizione nelle graduatorie di I fascia per effetto della presentazione del modello B di scelta nelle istituzioni scolastiche, secondo la graduatoria ottenuta dall'automatica trasposizione dell'ordine di scogliere, di punteggio e di prezzo non cui riportano delle corrispondenti graduatorie ad esse connesse.
4. La costituzione degli elenchi di sostegno delle istanze scolastiche avviene secondo le specifiche disposizioni impartite all'art. 6 del Regolamento, con eccezione delle disposizioni relative alla formazione degli elenchi di sostegno nelle scuole secondarie di secondo grado, che, ai sensi dell'art. 15, comma 1-bis e 4-ter del decreto Legge n. 104/2013 convertito con modificazioni dalla Legge 8 novembre 2013, n. 128, vengono sostituiti in unico sferzo, senza alcuna suddivisione in aree disciplinari, anche rispettivamente alla prima fascia.
5. La domanda di inserimento, da cui si trae la presentazione del modello B, deve essere presentata in via telematica secondo le seguenti indicazioni:
 - a) scopri me: del portavoce interessato: tale operazione, che prevede anche una fase di riconoscimento fisico presso una istituzione scolastica, e la cui non sia stata già compiuta in precedenza, può essere sia già effettuata, secondo le procedure indicate nell'apposita sezione dedicata, "Istanza on line - presentazione delle lauree via web - registrazione", presente sull'home page del sito internet di questo Ministero;
 - b) inserimento della domanda via web: Detta operazione viene effettuata dal 5 luglio 2019 al 29 luglio 2019 (alle ore 14,00) nella sezione dedicata, "Istanza on line - presentazione delle Istanze via web - inserimento", presente sul sito internet del Ministero;
6. Le modalità di scelta delle posti non ed il numero massimo di istituzioni scolastiche alle quali richiedere l'inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto sono disciplinati dall'art. 3, communi 6, 7 e 8, del Regolamento e dall'art. 6 del D.M. 1 aprile 2017 n. 571.
7. In ragione di quanto disposto dall'art. 1, comma 10 bis, del Decreto Legge 30 dicembre 2015 n. 210, convertito in Legge 23 febbraio 2016 n. 21, gli aspiranti di I fascia, che risultino iscritti anche nelle graduatorie di istituto di II e III fascia costituite su senso del D.M. 1 giugno 2017 n. 174, non potranno scegliere le istituzioni scolastiche, su cui farà la scelta comitiva, né far parte inserimento in I fascia, ma dovranno concordare con il modello B, le stesse sedi già indicate nel precedente aggiornamento per la II e/o III fascia, salvo gli effetti del diverso accertato o necessariamente per la stessa provincia di iscrizione, ai sensi dell'art. 5 comma 6 del



Il. Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Regolamento:

8. Per effetti della istituzione e decorrere da l.s. 30/10/2019 il dei candidati inseriti soggetti delle scuole di Monza - Brianza e della delimitazione delle graduatorie urgeniche sulle stesse scuole, i docenti che sono già enrolati nelle graduatorie di I e/o II fascia delle graduatorie di istituto di Milano e che a seguito delle richiamate operazioni tecniche risultino collocati nelle graduatorie urgenche della provincia di Milano e di Monza Brianza, devono confermare con il modello B, o stessa sede a fini dell'appagamento della loro posizione nelle orarie lascia di istituto.
9. I soggetti a cui si parla a n. 8, inseriti nelle graduatorie ad esaminando a 2a collocati nelle graduatorie di II e/o III fascia delle graduatorie di istituto costituite ai sensi del D.M. 574/2017, che escludono l'iscrizione in I fascia per un insegnamento non impartito nelle sedi più espresse all'interno del precedente aggiornamento delle II e III fascia delle graduatorie di istituto, possono, comunque, sostituire, nelle stesse province di isezione, le II e/o III lascia, ora e più volte, scolasticamente esclusivamente per i nuovi insegnamenti, per i cui i si chiede l'iscrizione in I fascia, mentre non è consentito cambiare sedi qualora nelle stesse tali insegnamenti risultino già impariti. La sostituzione delle sedi nella I fascia di istituto comporta la cancellazione dalle graduatorie di istituto II e II fascia per gli altri insegnamenti impartiti nella sede sostituita.
10. L'eventuale iscrizione che risulta, in I fascia non pregiudica la permanenza a pieno titolo, per il medesimo insegnamento, nell'II fascia delle graduatorie di istituto, costituite ai sensi del D.M. 574/2017.

Art. 10

Regolarizzazione ed esclusione

1. È compresa la regolarizzazione delle domande presentate in forma insimpegnata parziale, in tal caso la commissione ministeriale assegna all'aspirante un breve termine perentorio per la regolarizzazione.
2. E' motivo di esclusione:
 - a) la domanda presentata fuori termine;
 - b) la domanda presentata in maniera differente di quanto descritto ai commi 4 e 5 del precedente articolo 9.
3. Sono, altresì, esclusi dal concorso, pur avendo presentato la domanda nei termini previsti, coloro che non risalgono a possesso di requisiti prescritti e che abbiano violato le disciplizie di cui all'articolo 1, concernenti l'obbligo di presentare la domanda di trasferimento nelle graduatorie ad esaminando in sede più di una provetta.
4. L'esclusione è disposta con riferimento alle dichiarazioni rese dal candidato nella domanda, ovvero alla documentazione sottolla, evviva anche agli accertamenti effettuati dalla competente autorità scolastica.
5. Le violazioni della normativa in materia di autocertificazione che comprendono dai contenuti di cui al precedente comma 4 e al successivo articolo 15 sono soggette a sanzioni civili, penali ed amministrative.

Art. 11

Pubblicazione graduatorie ed elenco di concorrenti - Reclassificazioni

Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

1. Il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale o un dirigente delegato dispone la pubblicazione, sul sito internet dell'Ufficio di Ambito territoriale di riferimento, delle graduatorie provinciali ad esempio di provvisorio, secondo le disposizioni del presente decreto.
2. In sede di pubblicazione devono essere osservate le disposizioni di cui al Regolamento L.R. 10/01/1997;
3. Va espressamente indicato, in modo da pubblicazione, il possesso, da parte di ciascun aspirante iscritto in graduatoria, dell'ideone all'insegnamento della lingua inglese nella scuola primaria, nel ruolo di specializzazione all'insegnamento su posti di insegnante all'insegnamento secondo l'indirizzo didattico collaterale Mazzocceri, Pizzigoni e Agnelli. Al fine dello svolgimento delle attività su posti di sostegno agli alunni disabili, sono previsti i posti di classe, nei quali sono evidenziati i docenti che hanno conseguito il titolo di abilitazione a ri-specializzazione a seguito dei corsi speciali, di cui al D.M. n. 21 del 2005, che all'articolo 7, comma 9, prescrive la priorità per gli interessati a la nomina su posti di sostegno, al fine della stipula di contratti a tempi indeterminati e determinati. Per l'insegnamento della lingua inglese nella scuola primaria è previsto un clima, articolato in due fasi, in cui vengono inseriti, sulla base della fascia di appartenenza, del punteggio e delle altre situazioni personali conseguite in graduatoria ad esempio, i candidati in possesso della specifica licenzia all'insegnamento della lingua inglese, conseguita con procedura concorsuale o di idoneità all'insegnamento nella scuola primaria e con la attesta Scienze della Istruzione primaria, in cui è riportato il superamento dell'esame linguistico a, in esibizione, il possesso della lingua in lingua straniera inglese;
4. Entro 5 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie provvisorie può essere presentato reclamo da parte dei candidati all'Ufficio che ha gestito la domanda di aggiornamento della stessa per quanto riguarda al punteggio attribuito ed alla posizione in graduatoria. Il medesimo Ufficio può accedere, anche in sostituzione, alle motivazioni necessarie;
5. Ultimate le operazioni di propria competenza, il Direttore dell'Ufficio scolastico regionale o un dirigente delegato pubblica le graduatorie provinciali definitive, con le medesime modalità di cui ai precedenti numeri 1 e 2;
6. Avviate gli atti di aggiornamento delle graduatorie possono essere esercitati i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti dall'ordinanza;

Art. 12

*Regole di pertinenza per i reclami ed i litigi con l'agenzia di insegnamento
di Trieste, Gorizia ed Udine*

1. Ai sensi dell'articolo 425 e seguenti del decreto legislativo n. 297 del 1994, il competente Ufficio scolastico regionale provvederà ad emanare tempestivamente apposito decreto, per la definizione dei tempi e modalità per la presentazione delle domande da parte dei personale interessato del consorzio istituto statal, per lingue di insegnamento sloveno delle province di Trieste, Gorizia ed Udine.
2. I procedimenti di cui al precedente comma saranno tenuti conto delle disposizioni generali definite con il presente decreto, nonché delle disposizioni particolari previste dagli articoli 438 e seguenti del decreto legislativo n. 297 del 1994.

St. Sintesi dell'Introduzione, dell'Università della Ricerca

Art. 13 Registri e documenti amministrativi

- Per le province di Bolzano e Trento e per la regione Valle d'Aosta vigono le disposizioni adottate in materia dalle Autorità scolastiche competenti del territorio negli specifici ed autonome provvedimenti.

Art. 14 Trattamento dei dati personali

- Al senso del Regolamento generale per la protezione dei dati personali del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, n. 679, e del D.Lgs. 36 giugno 2003 n. 196 - Codice di protezione dei dati personali, si informano i candidati che la presente procedura consente di utilizzare i dati personali da essi forniti o comunicati a tale scopo acquisiti dall'Amministrazione, è finalizzata unicamente all'espletamento della procedura iniziativa.
- In relazione alle finalità sopra descritte, l'informazione di tali dati è obbligatoria.
- Ai candidati è riconosciuto il diritto di accedere ai propri dati, di chiederne la rectificazione e cancellazione e la limitazione, di chiedere la protesta nei casi di diritti sovrapposti o saldati in formato elettronico, nonché di opporsi al loro trattamento valgendo le richieste al competente USR che esercita le funzioni di controllo del trattamento.
- Nel caso in cui viengano che il trattamento dei dati personali a loro riguardo sia compiuta in violazione di quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016, i candidati hanno il diritto di proporre causa al Consiglio, come previsto dall'art. 77 del Regolamento UE 679/2016 stesso, o di acire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell'art. 79 del Regolamento UE 679/2016.

Art. 15 Controlli

- Le procedure di controllo sono effettuate secondo quanto previsto negli artt. 71 e 72 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 495 e ss mm li.
- Qualora l'Ufficio scolastico territorialmente competente avrà necessità di effettuare operazioni di controllo sulle posizioni di docenti trasferiti da già storia di altre province dovrà richiedere i relativi fascicoli all'Ufficio della provincia di provenienza, che ne curerà la transmissioe previa verifica della completezza di tutte la documentazione a suo tempo presentata. Sarà altresì cura dell'ufficio richiedente controllare la coerenza tra il punteggio complessivo e i titoli effettivamente dichiarati e posseduti, nel rispetto delle disposizioni di cui al comma precedente.

Art. 16 Disposizioni finali e di riferimento



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

1. Tutta la documentazione, le tabelle e gli allegati, allegati al presente decreto, ne costituiscono parte integrante unitamente alle avvertenze, indicazioni e note in esso contenute.
2. Per quanto non previsto dal presente decreto vengono le disposizioni seguenti nella norme citate a proposito:

*Il Ministro,
Prof. Giacomo
Panzica*

Allegati:

- Modello 1 - Domanda di aggiornamento/partenza da/verso istituto infermieri/clinico riservato/infermieri
Allegato 1 - Tabella di valutazione dei titoli (11 e 12 anni)
Allegato 2 - Tabella di valutazione dei titoli (11 e 12 anni)
Allegato 3 - Tabella di valutazione dei titoli di studente musicale
Allegato 4 - Note, prot. di maggio 2009 (Calendari strumento musicale)
Allegato 4 - Elenco classi di concorso per percepire retribuzioni (11/12 e 13/14/15/16/17/18/19/20/21/22)
Allegato 5 - Elenco classi di concorso esprimibili su su 11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22
Allegato 6 - Tabella corrispondenza classi di concorso di cui al D.P.R. 9/2008 e relativi oneri riconosciuti
Allegato 7 - Note e encaricataria